

16/09/2013



**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
Soprintendenza per i Beni Archivistici della Liguria
Comune di Genova**

**Protocollo di intesa
per la tutela dei beni archivistici del Comune di Genova**

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di settembre, in Genova, nella sede della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria – Palazzo Reale

tra

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, di seguito “Direzione Regionale” (C.F. 95073960106), nella persona del Direttore Regionale Dott. Arch. Maurizio Galletti, ai sensi del D.P.R. 233/2007 e ss.mm.e ii

e

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i Beni Archivistici della Liguria, di seguito “Soprintendenza” (C.F. 80046050102), nella persona del Soprintendente Dott. Francesca Imperiale, che interviene ai sensi delle competenze espresse dal D.P.R. 42/2004, nonché quale articolazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, ai sensi del D.P.R. 233/2007 e ss.mm.e ii

e

il Comune di Genova, di seguito “Comune” (C.F. 00856930102), nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Flavia Sartore;

PREMESSO

che il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 ha istituito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilendo che il Dicastero eserciti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), funzioni amministrative statali legate alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

che il DPR 26 novembre 2007, n. 233 e ss. mm. e ii. definisce il “Regolamento di riorganizzazione

Handwritten signatures and the number 1.

del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

che ai sensi dell'art. 1, c. 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli Enti pubblici territoriali assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione, e che conformemente all'art. 5 del medesimo Codice, cooperano con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale;

che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., la tutela del patrimonio archivistico, consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;

che ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., la tutela è esercitata, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche mediante i propri Uffici periferici;

che ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. b del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., gli archivi e i singoli documenti degli Enti pubblici territoriali sono definiti beni culturali, indipendentemente dal momento della loro formazione e dal loro contenuto e che, conseguentemente, i documenti e gli archivi correnti e di deposito degli Enti pubblici territoriali sono beni culturali;

considerato

che la nozione della natura di bene culturale dei documenti e degli archivi correnti e di deposito non è ancora ampiamente nota e diffusa, nemmeno tra chi quotidianamente produce, gestisce, conserva quei documenti e quegli archivi;

che a norma dell'art.3, c.2, lett. G dello Statuto Comunale, il Comune “promuove e assicura la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità”;


che è interesse condiviso del Comune e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed in particolare della Direzione Regionale e della Soprintendenza, che il patrimonio archivistico del Comune, comprendente sia l'Archivio Storico del Comune, sia i diversi archivi di deposito, sia gli archivi correnti, sia, in generale, tutti i documenti in qualsiasi modo appartenenti al Comune, venga gestito e conservato correttamente, conformemente alla normativa vigente e ai dettami della dottrina archivistica;

che in occasione degli eventi alluvionali del 4 novembre 2011 che hanno interessato anche parte degli archivi di deposito del Comune la mancata consapevolezza della natura di bene culturale propria dei documenti e degli archivi correnti e di deposito del Comune ne ha messo seriamente a rischio la conservazione;

che a seguito dei citati eventi alluvionali del 4 novembre 2011 si è sviluppata una proficua collaborazione tra Comune e Soprintendenza, sia in ordine al recupero della documentazione danneggiata dall'acqua e dal fango, sia in ordine al supporto fornito dalla Soprintendenza in vista di una revisione della gestione dei documenti e degli archivi correnti e di deposito del Comune;

ritenuto

che l'intensificarsi della cooperazione tra il Comune e la Soprintendenza nell'ambito della tutela del patrimonio archivistico possa determinare esiti positivi per entrambi i soggetti, in quanto il Comune



potrebbe avvalersi delle specifiche competenze tecniche del personale della Soprintendenza per ottimizzare l'attuale fase di riorganizzazione della gestione documentale comunale, e la Soprintendenza avrebbe la possibilità di esercitare più incisivamente le funzioni di tutela, maturando ulteriori esperienze che potrebbero essere successivamente riproposte ad altri enti e istituti

TUTTO CIÒ PREMESSO

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. *Finalità*

Il Comune e la Soprintendenza garantiscono la reciproca collaborazione ai fini dell'individuazione e dell'applicazione di strumenti e modalità organizzative adeguati alla corretta gestione e conservazione dell'archivio comunale.

ART. 2. *Oggetto*

Il presente protocollo d'intesa ha per oggetto la tutela e la corretta gestione del patrimonio archivistico del Comune, con particolare riferimento all'archivio corrente e di deposito, che, in base all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, hanno natura di beni culturali.

ART. 3. *Impegni della Soprintendenza*



Nell'ambito del presente Protocollo di Intesa, la Soprintendenza, nella propria qualità di Ufficio periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo preposto alla tutela degli archivi non statali, e con i limiti derivanti dalle risorse in dotazione, si impegna a:

- garantire un'attività di consulenza a favore del Comune in merito all'organizzazione e alla gestione del sistema archivistico ;
- supportare la Civica Amministrazione nelle attività di analisi e di studio delle modalità di gestione dei documenti contenuti dell'archivio comunale corrente e di deposito;
- collaborare con il Comune per la sensibilizzazione e la diffusione, all'interno dell'Ente, delle conoscenze fondamentali in materia di tutela dei beni culturali archivistici;
- partecipare direttamente e/o coordinare la progettazione dei corsi formativi a beneficio del personale comunale;
- garantire al Comune il supporto tecnico nella gestione delle situazioni di emergenza dalle quali possa derivare danno o pericolo per i documenti presenti nell'archivio comunale.

ART. 4. *Impegni del Comune*

Il Comune, al fine di migliorare la conservazione e la gestione del proprio archivio, si impegna a:

- rivedere i propri strumenti organizzativi, ivi comprese le strutture logistiche utilizzate per la conservazione dei documenti;
- garantire, in prospettiva, che i propri depositi di archivio siano collocati in sedi adeguate e conformi alla normativa di riferimento, utilizzando unicamente locali siti al di sopra del livello del suolo e collocati in zone non considerate esondabili per gli archivi contenenti documenti destinati alla conservazione permanente, e provvedendo a operare le modifiche necessarie nel caso di archivi ad oggi collocati in sedi che non presentano le suddette

 
3

- caratteristiche;
- definire le competenze e i procedimenti in materia di gestione e conservazione archivistica, adeguando rispettivamente il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi ed il Manuale di gestione dei documenti;
 - curare una adeguata diffusione delle suddette regole procedurali all'interno dell'Ente affinché si sviluppi progressivamente una maggiore attenzione e cultura in materia archivistica;
 - garantire inoltre iniziative formative a favore del proprio personale per diffondere e aggiornare le conoscenze riguardo alle norme in materia archivistica e alla loro applicazione finalizzata alla tutela dei documenti comunali;
 - valutare la possibilità di inserire, all'interno del Piano Esecutivo di gestione, obiettivi dirigenziali in materia di corretta gestione e conservazione archivistica

ART. 5. Durata

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere tacitamente rinnovato per eguale periodo salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro 3 mesi prima della scadenza prevista, con raccomandata A.R.

Il presente Protocollo d'intesa si compone di numero 4 pagine, compresa la presente, progressivamente numerate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza per i Beni Archivistici della Liguria

IL SOPRINTENDENTE
Francesca Imperiale

Per il Comune di Genova

IL DIRETTORE GENERALE
Flavia Sartore

VISTO SI APPROVA

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria

IL DIRETTORE REGIONALE
Maurizio Galletti